



Prot. n. 18810/SS

Aosta, 13 settembre 2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 *“Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”* e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 08 febbraio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 in data 9 maggio 2022, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, concernente l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25, concernente le disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (*Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta*);

VISTA la legge regionale 17.12.2018, n. 11, concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta, precedentemente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare l'articolo 1-*quater*, recante *“Disposizioni urgenti in materia di supplenze”*;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*, come convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 2, comma 4-*ter* come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede, tra l'altro che le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del predetto articolo 2, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo



biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione e che la presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengano con procedura informatizzata;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione l'11 maggio 2022 e il cui avviso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 19 maggio 2022, recante "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*";

ATTESO che le disposizioni di cui alla suddetta O.M. n. 112/2022 in relazione all'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto trovano integrale applicazione anche rispetto alle graduatorie questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 12181 del 13.06.2022, concernente le procedure di aggiornamento delle graduatorie regionali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 18405 del 6.09.2022, concernente la pubblicazione delle graduatorie regionali per supplenze (GRS) su posto comune e su classe di concorso del personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e del personale educativo del Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/204, oltre all'elenco degli aspiranti esclusi dalla medesime GRS;

ATTESA la riserva, indicata nel suddetto decreto, di apportare in autotutela eventuali rettifiche alle graduatorie per errori occorsi in sede di valutazione delle domande;

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 18600 del 9.09.2022, con il quale, all'esito della procedura di esame delle segnalazioni circa la mancata o errata attribuzione dei punteggi, sono state ripubblicate le graduatorie regionali per le supplenze (GRS) su posto comune e su classe di concorso del personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

APPURATO che, a seguito della pubblicazione di detto decreto, sono pervenute alla Struttura personale scolastico segnalazioni circa la permanenza di errori concernenti l'attribuzione dei punteggi in alcune GRS;

RAVVISATA l'opportunità di sottoporre a riesame tutte le segnalazioni pervenute entro i termini stabiliti, al fine di verificare il corretto procedimento valutativo sull'accoglimento o meno delle predette segnalazioni;

CONSIDERATO che in fase di riesame sono emersi elementi che hanno determinato, in taluni casi, diverse valutazioni conclusive del processo decisionale rispetto a quelle inizialmente assunte e sulla base delle quali è stato adottato il sopracitato decreto prot. n. 18600/2022;

ATTESO di revocare, in autotutela, il proprio decreto prot. n. 18600/2022 e di procedere ad una nuova pubblicazione delle graduatorie regionali per le supplenze (GRS) su posto comune e su classe di concorso del personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado che recepiscono le nuove correzioni;

VISTA, inoltre, la richiesta di cancellazione, pervenuta tramite PEC, da parte dell'aspirante PAPALIA Daniele, iscritto nelle GRS di seconda fascia (Tabella A/4) relative alle classi di concorso A-30, A-56 (percussioni) e A-64;



DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, è revocato in autotutela il decreto prot n. 18600 del 9 settembre 2022 e le graduatorie allegate.

Art. 2 – Sono, pertanto, ripubblicate le sotto indicate graduatorie regionali per le supplenze (GRS) su posto comune e su classe di concorso del personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado allegate al presente decreto, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024:

- Tabelle A1 e A2 graduatorie regionali I e di II fascia scuola infanzia
- Tabelle A1 e A2 graduatorie regionali I e di II fascia scuola primaria
- Tabelle A3 e A4 graduatorie regionali di I e di II fascia scuola secondaria di primo e di secondo grado
- Tabelle A5 e A6 graduatorie regionali di I e di II fascia insegnante tecnico pratico (ITP) scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Art. 3 – Il sig. PAPALIA Daniele, nato ad Aosta il 28.5.1998, è cancellato dalle graduatorie regionali per le supplenze della Valle d'Aosta (GRS) di seconda fascia (Tabella A/4) relative alle classi di concorso A-30 -- musica, A56 – strumento musicale-percussioni e A64 – teoria, analisi e composizione, nonché dalle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia.

Art- 4 – Ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 112/2022, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei prescritti requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al predetto articolo 6.

Art. 5 – Il presente decreto, completo dei relativi allegati, è pubblicato sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione "Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Biennio anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024" e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 6 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE
Fulvio Centoz
(documento firmato digitalmente)

Allegati: n. 4 graduatorie regionali